



COMUNE DI VARALLO
PROVINCIA DI VERCELLI

UFFICIO TECNICO - 4° RIPARTIZIONE

DETERMINAZIONE

NUMERO 548 DEL 09/08/2024

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 52 DEL 21.04.2021 AD OGGETTO: "RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO EX ART. 8 D.P.R. 24.11.1971 N. 1199 PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA DELL'ORDINANZA N. 170/2020 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI." INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto Sindacale n. 8/2022 in data 26.09.2022 di attribuzione della posizione organizzativa dell'area "pianificazione e gestione del territorio" in capo al sottoscritto Ing. Riccardo PECO;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed infine dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

Premesso che in data 18/03/2021 prot. 3485 è stato notificato al Comune di Varallo “Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 D.P.R. n. 1199/1971”, proposto dalla Dott.ssa Silvia Foroni, per l’annullamento, con vittoria di spese e compensi oltre le spese generali ed accessori di Legge e previa sospensione dell’efficacia, dell’Ordinanza n.170/2020 di avvio del procedimento amministrativo relativo alla verifica delle opere realizzate in Loc. Camasco di proprietà della medesima – immobili identificati al N.C.T. del Comune di Varallo al foglio 44 mappali n. 327, 328, 160 con la quale il Responsabile della IV Ripartizione ordinava ed ingiungeva alla ricorrente di provvedere al pagamento di € 616,00 per l’abuso riscontrato;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 52 del 21.04.2021 con la quale il Comune di Varallo, a fronte della fondatezza delle posizioni assunte per tutelare e difenderne l’operato, ha deciso di resistere in giudizio avverso il predetto ricorso, affidando l’incarico all’avv. Franco Enoch con sede in Biella e contestualmente proporre opposizione al ricorso in oggetto, ai sensi dell’art. 10 del P.P.R. n. 1.199 /1971, mediante notifica alle parti di atto per richiederne la trattazione e la sua (eventuale) riassunzione - a spese e cure dei ricorrenti – avanti al TAR Piemonte;

Vista la determina n. 384/2021 con la quale veniva stanziata la somma di € 5.106,92 comprensiva di accessori fiscali (CPA al 4% e IVA 22%) a favore dell’Avv. Franco ENOCH per il pagamento delle competenze legali;

Vista la nota dell’avv. Enoch Franco in data 17.07.2024 registrata al n. 10535 di protocollo con la quale è stato comunicato l’intervenuta fissazione dell’udienza del ricorso in oggetto avanti alla Sezione II del Tar Piemonte - R.G. 543/2021, nonché indicato un importo complessivo stimato in € 6.566,04 a fronte dell’espletamento dell’ulteriore attività di difesa;

Considerato pertanto, che occorre integrare l’impegno, ad oggi in residuo per € 1.459,12, assunto con la determina n. 384/2021;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del Professionista indicato rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, emesso regolare il 26.06.2024;

Dato atto che per l’affidamento in argomento è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): B2C1527F07;

Rilevato che i dati relativi ai contratti di affidamento di consulenza sono soggetti a pubblicazione ex art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013;

Dato atto che l’ente non dispone all’interno della sua struttura organizzativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, pertanto, si rende necessario l’affidamento esterno di un incarico legale;

Visti:

- le Linee Guida ANAC n. 12 “Affidamento dei servizi legali”;
- *L’art. 13, comma 2 del D.Lgs 36/2023 secondo il quale le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economici, anche indiretto;*

- *L'art. 56 comma 1, lett. h del richiamato D.Lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti: "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*
- *la Legge 21 aprile 2023 n. 49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2023 n.104;*
- *la deliberazione dell'AVCP (ora ANAC) del 07.07.2011 la quale al paragrafo 4.3 afferma che "si ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, 'un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa'";*

Dato Atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura de qua e non costituisce consulenza generica né attività continuativa;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 20.12.2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024/2025/2026;

Rilevato inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 7 e 8 della Legge n. 136/2010, il contraente è tenuto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi) e ad assumere tutti i conseguenti obblighi derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamati:

- il Regolamento di contabilità di questo Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 09.05.2016;
- l'art. 3 del D.L. n. 174/2012, come convertito in Legge n. 213/2012, nonché il vigente regolamento disciplinante i controlli interni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2013 ed in particolare il suo articolo 4, comma 3 secondo cui il responsabile del servizio procedente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa mediante la sottoscrizione dell'atto, costituente rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- gli artt. 107,109,183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1. Di assumere un impegno di spesa di € 5.106,92 comprensivo di accessori di legge (rimborso 15% art. 2 D.M. 55/2014, cassa avvocati 4% ed IVA 22%) ad integrazione dell'impegno assunto con determina n. 384/2021, per l'espletamento dell'ulteriore attività difensiva al ricorso in oggetto;
2. Di imputare la spesa complessiva come di seguito riportato, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al punto 5.2 lettera b) dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.:

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B2C1527F07	2024	1276	01061	580	27	1	U.1.03.02.11.006	5.106,92

3. Di dare atto che ai sensi l'art. 3 del D.L. n. 174/2012, come convertito in Legge n. 213/2012, nonché del vigente regolamento disciplinante i controlli interni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2013 ed in particolare il suo articolo 4, comma 3 con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
4. Di comunicare all'interessato il tenore del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
4° RIPARTIZIONE : "PIANIFICAZIONE -
GESTIONE TERRITORIO"
(Ing. Riccardo Peco)
(firmato in digitale)
Ing. Riccardo Peco**